

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 18

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori PASTORE, MAZZATORTA, PERTOLDI, LEDDI,
PERDUCA, MALAN, Massimo GARAVAGLIA e MUGNAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2009

Modifica all’articolo 30 del Regolamento del Senato relativa al *quorum*
per l’espressione di pareri delle Commissioni su atti del Governo

ONOREVOLI SENATORI. – Il miglioramento dell'efficienza delle istituzioni, ed in specie della macchina parlamentare, passa non solo attraverso le riforme istituzionali, pur necessarie ed auspicabili. Si realizza altresì attraverso più circoscritti aggiustamenti, meno appariscenti migliorie, in grado tuttavia di incidere sulla concretezza di vita di un'istituzione.

Tale è la modifica regolamentare qui proposta che pone l'attenzione su un profilo fortemente problematico relativo all'attività parlamentare condotta nella «sede consultiva su atti del Governo» e tende a porre rimedio a quella che viene considerata generalmente una svista, compiuta in occasione della modifica regolamentare del 24 febbraio 1999 circa il computo del numero legale in Commissione, per l'esame di tali atti.

Quale premessa, vale rammentare che gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare sono stati 653 nella XIV legislatura, 207 nella XV legislatura e oltre 100 nell'attuale legislatura.

Già da questi dati meramente quantitativi, emerge come la sede consultiva su atti del Governo sia oramai (non così in passato) momento ordinario dei lavori parlamentari, connesso (come rileva altresì la dottrina: a tale riguardo si veda il contributo in «Rassegna Parlamentare», n. 1/2007) ad un'evoluzione dei rapporti tra Governo e Parlamento che non pare né transitoria né di breve durata.

A fronte di questo, il Regolamento del Senato non pare inquadrare in modo adeguato il fenomeno. La specifica disposizione che ad essa il Regolamento riserva, l'articolo 139-bis, introdotto entro la più ampia riforma regolamentare del 1988 ed avente ad oggetto «pareri delle Commissioni su atti del Governo» (entro il capo XVII, dedicato ad al-

cuni procedimenti «speciali»), tratta solo della scansione temporale del procedimento consultivo. Per ogni altro riguardo, quell'articolo implicitamente rinvia alla disciplina dell'attività delle Commissioni «per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea» (così recita l'articolo 28 del Regolamento).

Ne consegue che per la validità così della seduta come della deliberazione in sede consultiva su atti del Governo, sia richiesto il medesimo *quorum* previsto per la sede deliberante e redigente (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento), ossia la presenza della maggioranza dei componenti, accertata dal Presidente della Commissione all'inizio della seduta e in occasione della prima votazione.

Disciplina, questa, peraltro assai diversa da quella vigente per la medesima sede presso la Camera dei deputati, ove il *quorum* sopra indicato non è accertato dal Presidente della Commissione parlamentare se non dietro richiesta (assai rara in fatto) di quattro deputati ed è valevole, comunque, per la sola deliberazione, non già per la validità della seduta, la quale si svolge secondo l'ordinario andamento in sede referente.

Già questa asimmetria nella disciplina della sede consultiva su atti del Governo presso i due rami del Parlamento sollecita una riflessione d'insieme su quella sede, in particolare per come disciplinata in Senato, ove il *quorum* richiesto costituisce, nell'attuale configurazione, elemento di appesantimento procedurale di considerevole portata.

L'accostamento, invero meccanicistico, tra «sede consultiva su atti del Governo» ed «affari assegnati» si rivela disfunzionale, anzi paralizzante, per le Commissioni bicamerali (se presiedute da senatori) che in quella

sede abbiano ad esprimersi, considerato che una Commissione bicamerale è sovente composta da un numero elevato di membri (per i quali nemmeno è consentita la sostituzione per la singola seduta). La prescrizione in termini di numero legale ora ricordato determina, inevitabilmente, conseguenze ostative al corretto funzionamento dell'organo. Va inoltre ricordato che la medesima Commissione bicamerale, se presieduta da un deputato, agisce secondo regole molto diverse, in quanto - come si è detto - è richiesto il *quorum* (della metà più uno dei componenti)

per la validità solo della deliberazione non già della seduta, ed esso è presunto (salvo richiesta) non già accertato d'ufficio.

Di qui la proposta di una modifica regolamentare volta a contemperare istanza di partecipazione di parlamentari all'esame condotto nella sede consultiva su atti del Governo ed ineludibili esigenze di funzionalità dei lavori, stabilendo che anche in tali casi il *quorum* funzionale sia quello ordinario di un terzo dei componenti e non quello previsto per sede deliberante o redigente (la maggioranza dei componenti).

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «all'Assemblea», sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per i pareri di cui all'articolo 139-*bis*».